

IVA

Crediti IVA annuale e trimestrale: quali correlazioni?

di Fabio Garrini

L'inizio nel nuovo periodo d'imposta è sempre caratterizzato dalle problematiche sulla **gestione dei crediti**, in particolar modo quelli **IVA**; una di queste riguarda la valutazione circa la necessità o meno di porre il **visto di conformità** sul modello IVA per sbloccare le compensazioni, o ottenere il rimborso senza garanzia, oltre la soglia di € 15.000. La verifica potrebbe risultare non sempre banale nel caso in cui il contribuente **si sia avvalso del modello TR per l'utilizzo dei crediti trimestrali**.

In un precedente intervento ci siamo occupati della necessità o meno di porre il **visto sul modello TR** (necessario solo per il rimborso senza garanzia e non anche per l'utilizzo in compensazione del credito); in questa sede invece valutiamo le **correlazioni tra utilizzi trimestrali e quelli annuali**. In particolare dobbiamo dare risposta alla seguente domanda: quando ci accingiamo ad inviare la dichiarazione annuale, per la verifica della soglia di € 15.000, occorre **tenere in considerazione anche quanto indicato nelle istanze** inviate trimestralmente?

Utilizzo in compensazione del credito

Le due tipologie di credito – quello trimestrale e quello annuale – seppur di regola utilizzate in compensazione nel corso del medesimo periodo d'imposta, corrispondono a **differenti periodi di formazione del credito**. Il credito IVA risultante dalla presentazione della dichiarazione annuale IVA 2016, utilizzabile sin dal scorso 1.1.2016, è quello relativo all'anno 2015; diversamente, i crediti risultanti dai modelli TR presentati nel corso del 2016 sono relativi ad operazioni sorte nello stesso 2016.

Sul punto la CM 1/E/10 è intervenuta precisando che il “**tetto**” di € **5.000** previsto per la compensazione “libera” dei crediti:

- è riferito all'anno di maturazione del credito e non all'anno solare di utilizzo in compensazione;
- viene calcolato distintamente per ciascuna tipologia di credito IVA (annuale o infrannuale).

Questo, in definitiva, vuol significare che il **credito annuale presenta un tetto pari ad € 5.000, da spendere liberamente anche prima delle presentazione della dichiarazione**; allo stesso

modo, per i crediti trimestrali evidenziati nei modelli da presentare nel corso del 2016, è a disposizione **un ulteriore tetto di € 5.000** (come noto, l'ulteriore plafond di € 5.000 per i crediti trimestrali è unico per tutti i trimestri) da utilizzare a partire dal momento di presentazione del modello TR.

A completamento, si rammenta la posizione dell'Agenzia contenuta nella **CM 16/E del 19 aprile 2011, riguardante i crediti annuale e trimestrale relativi allo stesso anno**: al raggiungimento del limite di € 5.000 riferito al credito annuale non concorrono le eventuali compensazioni di crediti Iva relativi ai primi tre trimestri dello stesso anno. In altre parole, **i crediti annuale e trimestrale non interferiscono tra di loro** neppure per anno di competenza: posso quindi aver compensato anche € 200.000 (cifra del tutto casuale ed esemplificativa) nel corso del 2015 a seguito di presentazione di istanze TR, comunque il credito annuale che scaturirà dalla dichiarazione IVA 2016 sarà **liberamente compensabile sino ad € 5.000**.

Precisazione non da poco visto che con la presentazione dei modelli TR ho ottenuto il duplice beneficio, oltre che anticipare il momento di compensazione, anche **ridurre le limitazioni sul credito annuale**: al verificarsi di determinate fattispecie è possibile quindi azionare la compensazione trimestrale per il credito in corso di formazione nel corso del 2016, libero da visto di conformità, in questo modo **svuotando il credito annuale**. Tale credito annuale, poi, nel prossimo modello IVA 2017, avrà un **plafond intatto** di € 5.000 per la compensazione libera, nonché il limite di € 15.000 per la compensazione senza il visto di conformità.

Una gestione di questo tipo, oltre che sbloccare l'utilizzo del credito IVA (sicuramente l'appeal principale per l'impresa), permette anche di **ridurre gli adempimenti (e le responsabilità) relativi alle verifiche sul credito** (aspetto spesso graditissimo al professionista che segue quell'impresa).

Il rimborso

Se, come detto, la posizione dell'Agenzia è quella di mantenere distinti plafond tra credito annuale e crediti trimestrali, diversa risulta essere la posizione espressa nella **CM 32/E/14** in merito al **rimborso senza garanzia** quando il credito supera € 15.000. In relazione a tale tematica, l'Agenzia afferma che nella **verifica del limite con riferimento al credito annuale** occorre tenere in considerazione quanto già chiesto a rimborso con i modelli trimestrali.

Sul punto, nel citato documento di prassi, viene osservato come il limite deve intendersi **riferito all'intero periodo d'imposta**.

La stessa Agenzia fornisce un esempio concreto: se, ad esempio, viene presentata un'istanza di rimborso infrannuale per un importo di € 10.000 senza apposizione del visto e, successivamente, per il medesimo periodo d'imposta, viene presentata una **nuova istanza o dichiarazione** con importo chiesto a rimborso pari a ulteriori € 6.000, l'obbligo del visto di

conformità o della sottoscrizione alternativa, nonché della dichiarazione sostitutiva di atto notorio, sorge in relazione a tale ultima richiesta.

Infatti, richiamando un precedente documento (RM 16/E/00), per quanto riguarda il calcolo di tale soglia, **il limite è da intendersi riferito non alla singola richiesta, ma alla somma delle richieste di rimborso effettuate per l'intero periodo d'imposta**. Quindi, sia che queste siano annuali o trimestrali.